



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Cottatellucci ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al N.R.G.7012-2019 all'esito dell'udienza tenutasi il giorno 3 dicembre 2020

tra

_____ nata a Esine (BS) il giorno _____, residente in Toscolano Maderno (BS), Via Trento n. 5, (C.F.: RDLBND03L46D434M), in persona del tutore legale Avv. Lidia Bianco Speroni, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria De Mattei, come da procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, terzo comma c.p.c.

ricorrente

e

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è legalmente domiciliato, in Brescia via Santa Caterina n. 6

resistente

Ragioni di fatto e di diritto

Con atto trasmesso in via telematica il giorno 10 maggio 2019 agisce in giudizio l'allora tutore della sig.ra _____ chiamando in causa l'amministrazione resistente e formulando nei suoi confronti le seguenti domande:

In via principale

- accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'art. 1, comma 2, l. 91/1992 e, per l'effetto, dichiarare _____ cittadina italiana;

- ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile dell'accertato stato di cittadinanza.

In via subordinata

- accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di apolide di Brenda Radulovic, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi approvata a New York il 28/09/54 e ratificata dallo Stato italiano con la legge n° 306/1962 e per l'effetto dichiarare Brenda Radulovic apolide;



PDF Eraser Free

- ordinare al Ministero dell'Interno e per esso all'Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile dell'accertato stato di cittadinanza;

- accertare che Brenda Radulovic risulta residente in Italia già dal 2007, quindi da più di cinque anni, e che, conseguentemente, potrà richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lettera e) l. n° 91/1992.

A sostegno di queste domande ha premesso che in data 28/5/18, la comunità Cooperativa La Sorgente di Salò (BS), ove è collocata unitamente ai Servizi Sociali competenti, e l'Ass. soc. Mariasole Toselli, Servizio Tutela Minori – Azienda Speciale Consortile “Garda Sociale”, depositavano una domanda alla Questura di Brescia al fine di far riconoscere il permesso di soggiorno per affidamento della minore; che in data 11/4/19 veniva consegnato a Brenda dalla Questura di Brescia un permesso di soggiorno per affido con durata sino al 28/5/19; che in quella data veniva pertanto richiesto un permesso di soggiorno per minore età, ma la funzionaria della Questura, letta la carta di identità della minore, ove è riportato che lo stato di nascita risulta ignoto, riferiva che la pratica non poteva procedere ove non fosse riconosciuto in capo alla minore lo *status* di apolidia; che in data 23/4/19 il tutore avv. Lidia Bianco Speroni depositava un'istanza di autorizzazione ad esperire azione giudiziaria avanti al Tribunale di Brescia, al fine di accertare lo *status* di apolidia della minore

e la conseguente concessione della cittadinanza italiana, nominando quale legale del procedimento, l'avv. Anna Maria De Mattei del foro di Brescia; che con provvedimento del 29/4/19, comunicato in data 9/5/19 il Giudice Tutelare concedeva l'autorizzazione ad esperire l'azione giudiziaria.

Ha quindi esposto le ragioni in diritto per cui ritiene fondata la domanda proposta in via principale – l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 1 co. 2 della legge n. 91 del 1992; in questi termini:

“Nel caso in esame, la minore è figlia di genitori ignoti; non si è in possesso, infatti, di nessun certificato di nascita. I signori _____ e _____ asserivano di essere genitori della minore e, come tali, venivano dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale già dal 2014, con decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia, R.G.C.C.: 394/13 del 15/4/2014. Non vi è modo di reperire altra documentazione utile per accertare l'effettiva maternità e paternità degli stessi.

I presunti genitori sono, infatti, irreperibili e, già nel provvedimento del Tribunale dei minorenni di Brescia del 12/5/2009 si legge che le bambine (_____ e la sorella più grande _____), si trovavano “praticamente abbandonate in comunità e i genitori non si sono fatti più vivi”.

Solo in via subordinata, ha chiesto che fosse accertata la condizione di apolide della ricorrente, evidenziando che la stessa si trova nell'impossibilità di risalire alle proprie origini a causa dell'irreperibilità dei suoi presunti genitori e che non esiste per lei alcuna connessione con un paese diverso dall'Italia dal momento che nessuno stato la riconosce come sua cittadina.

Per quanto riguarda la vicenda personale della ragazza, ha spiegato che

non ha e non ha mai avuto un atto di nascita, ma possiede un certificato di battesimo celebrato a Rivoltella D.G. (BS) il 21/7/2007. Questo documento attesta inconfutabilmente, la presenza della minore sul territorio italiano da quella data; sono decorsi, quindi, sia i dieci anni che i cinque anni previsti dall'art. 9 l. n. 91/1992 per il riconoscimento della cittadinanza italiana;



PDF Eraser Free

Con riferimento ai contesti e agli ambienti familiari in cui la ragazza è cresciuta, ha poi precisato:

la minore viveva dal giugno 2008, nella comunità residenziale per minori, Casa della Fraternità, Croce Rossa di Salò e rimaneva inserita presso la stessa sino al dicembre 2012. Da quella data la minore veniva collocata presso la famiglia affidataria dei signori [redacted] successivamente, a seguito di difficoltà occorse con la famiglia affidataria, la minore veniva nuovamente collocata dal gennaio 2018 presso la Casa Fraternità – Croce Rossa di Salò.

Ha quindi esposto le conclusioni nell'ordine in premessa indicato.

Nel corso del giudizio, con atto trasmesso in via telematica il giorno 13 gennaio 2020, si è costituita l'amministrazione convenuta che ha sostenuto che il ricorso non sia procedibile in quanto non era stato preceduto, come richiesto dall'art. 17 del DPR. n. 572/1993, dalla necessaria fase amministrativa; nel merito, ha sostenuto che la domanda sarebbe infondata in quanto non verrebbe fornita prova dell'assenza di cittadinanza di uno dei paesi con cui la ricorrente ha avuto rapporti significativi; viene inoltre anche osservato che:

D'altra parte, poiché in linea di massima ogni ordinamento è esclusivamente competente a determinare se un soggetto posseda o meno lo status civitatis rispetto all'ordinamento stesso, sorge anche il dubbio sulla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano rispetto ad una domanda in cui si allega non la già certificata ed acclarata perdita della cittadinanza, ma una situazione di fatto che si chiede di qualificare, in base alla norma di un ordinamento straniero, come la perdita della cittadinanza.

Ha quindi concluso in questi termini:

respingere la domanda dell'attrice in quanto improcedibile per mancato esperimento della fase amministrativa; in subordine: respingere la domanda qualora risulti infondata; con esclusione di qualsiasi onere o spesa per l'amministrazione convenuta.

Nel corso del giudizio, nella prima udienza del 16 gennaio 2020 è stato richiesto dal procuratore della ricorrente termine per il deposito di note di replica alla memoria di costituzione dell'amministrazione; è stato concesso il termine richiesto e fissata altra udienza; nelle more dell'udienza, assegnata la causa all'odierno giudice, è stata fissata udienza per il giorno 8 ottobre 2020, ritenuto indispensabile sentire personalmente la ricorrente, a quel momento ancora minorenni, ed il tutore.

Nell'udienza dell'8 ottobre 2020, presente il tutore avv. Lidia Bianco Speroni ed il legale della parte ricorrente, avv. De Mattei, sono state approfondite le questioni riguardanti la possibile identificazione dei genitori della minore [redacted] e verificato che erano già state effettuate ricerche, con esito negativo, nei comuni di Esine, Desenzano del Garda, Calcinato e Salò.

Questo giudice ha quindi incaricato il tutore di acquisire copia degli atti formati nel procedimento n. 905 del 2008 dinanzi al Tribunale per i minorenni di Brescia e di approfondire con i servizi sociali integrati Alto Garda eventuali elementi che, nel corso del loro intervento, fossero emersi in relazione all'atto di nascita della minore e comunque all'identificazione dei genitori; in attuazione di questo incarico parte ricorrente il successivo 2 dicembre 2020 ha depositato copia degli atti formati nel procedimento dinanzi al Tribunale



PDF Eraser Free

per i minorenni, la richiesta di informazioni rivolta al consolato della Macedonia in Milano, l'esito della richiesta di certificazioni di stato civile rivolta al comune di Ospitaletto.

Nella stessa udienza dell'8 ottobre 2020 è stata anche rivolta richiesta alla questura di Brescia, ufficio immigrazioni, di informazioni in riferimento ad eventuali provvedimenti emessi nei confronti di [redacted] e [redacted] di cui non si conoscono luogo e data di nascita o comunque ad attività che abbia comportato l'identificazione degli stessi; ha risposto l'ufficio immigrazione della questura con nota del 30 ottobre successivo in cui si afferma che in assenza di luogo, data di nascita, nome e cognome, risultava impossibile giungere ad un'identificazione dei soggetti.

Nell'udienza del 3 dicembre 2020 il procuratore della ricorrente ha concluso in questi termini:

“dato atto della produzione documentale depositata, da cui si evince che la minore non veniva registrata in atto di nascita sul territorio italiano, dato atto che gli asseriti genitori della minore per quanto dichiarato dalla sig.ra [redacted] sono cittadini macedoni e che gli stessi non hanno provveduto alla comunicazione di richiesta di riconoscimento dello stato civile per la minore nel loro paese, così come previsto dalla legge nazionale della cittadinanza del Nord Macedonia del 1992 e successive modifiche, considerato quindi che per questa ragione anche il riconoscimento nel paese di origine è impossibile, insiste per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso”.

Istruita in questi termini la causa, è stata riservata la decisione.

Osserva questo giudice quanto segue.

E' necessario, prima di ogni altra considerazione sui principi di diritto di cui dare applicazione nella causa promossa dall'allora tutore di [redacted], ricostruire, anche sulla base dei nuovi elementi acquisiti nel corso di questo giudizio, la storia personale e familiare della ricorrente.

Del luogo e della data della sua nascita, nonostante le numerose ricerche effettuate in passato e ripetute in maniera più ampia in questo giudizio, non si ha nessun riscontro documentale: non è stato possibile individuare l'ente locale presso il quale è stato eventualmente formato l'atto di nascita della ricorrente, nonostante siano stati interpellati praticamente tutti i comuni in cui [redacted] ha trascorso la sua prima infanzia: prima di tutto il comune di Esine, che aveva da tempo escluso che la dichiarazione di nascita fosse stata effettuata presso di sé (una prima richiesta venne effettuata nel corso del procedimento aperto dinanzi al Tribunale per i minorenni il 25 marzo 2009 ed ebbe esito negativo), neppure il comune di Calcinato, che sembra aver qualche connessione con il luogo in cui la ricorrente è stata partorita, come meglio si dirà di seguito, neppure quello di Desenzano sul Garda, che è stato invece interessato alla vicenda personale della ricorrente in un momento successivo, quando lei e sua sorella [redacted] vennero allontanate perché trovate in una condizione di abbandono, come venne rilevato nel decreto allora emesso dal Tribunale minorile a loro tutela.

Era infatti il 21 giugno 2008 quando venne disposto dalla forza pubblica di quel territorio l'allontanamento delle minori dal loro abituale luogo di vita ai sensi dell'art. 403 c.c.; è questo il primo atto formale che dà conto dell'esistenza della ricorrente – e con lei di sua sorella – del



PDF Eraser Free

periodo precedente non si sa praticamente nulla, se non il fatto che fosse stata battezzata il 21 luglio 2007 in una parrocchia nel comune di Rivoltella del Garda.

Del periodo che separa la nascita di [redacted] dagli eventi da ultimo citati (quindi 8 luglio 2003 – 21 giugno 2008) non è stato possibile ricostruire nulla, a partire, come si è già detto, dalla stessa esistenza di un atto di nascita.

E' però interessante, per comprendere questa storia nella sua genesi, soffermarsi sul modo in cui si è arrivati al provvedimento emesso ai sensi dell'art. 403 c.c., cui fece poi seguito l'apertura di procedimento civile ai sensi dell'art. 330 c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni ed altro procedimento dinanzi al giudice tutelare.

Fu l'individuazione ed il trattenimento di [redacted] che disse allora di essere la madre di [redacted] come di [redacted], a condurre all'intervento di allontanamento delle due minori; le informazioni che riguardano [redacted] - di cui l'ufficio immigrazione della questura di Brescia non ha saputo dare alcuna informazione pur richiesta in questo procedimento - sono desumibili proprio dagli atti che sono stati acquisiti dal fascicolo formato nel procedimento civile dinanzi al Tribunale per i minorenni.

Esiste agli atti la copia di una richiesta di riconoscimento della condizione di apolide che, attraverso un legale, [redacted] rivolse alla Prefettura di Piacenza il 5 aprile 2005, come risulta dal timbro di deposito dell'atto; un'annotazione a mano successivamente apposta in calce a quell'atto riporta che la donna allora era già stata condannata, a seguito di denuncia della questura di Brescia, per impiego dei minori nell'accattonaggio nell'anno 2007 e che due anni prima era stata fotosegnalata nel comune di Desenzano sul Garda (si tratta di mere annotazioni che qui possono aver qualche rilievo solo ai fini della ricostruzione dei primi anni di vita della ricorrente).

Una scheda di segnalazione dei militari della stazione CC di Desenzano del Garda il 20 maggio 2008 riporta le generalità di [redacted] nata il 21 febbraio 1966 in Macedonia (in altra occasione la donna ha indicato come suo luogo di nascita il comune di Kimanono); lo stesso giorno il Prefetto di Brescia emette decreto di espulsione e, contestualmente dando atto dell'impossibilità a darne immediata attuazione, dispone il trattenimento della donna nell'allora centro di permanenza temporanea di via Corelli, a Milano.

Proprio mentre viene trattenuta nel centro, il 30 giugno 2008 (le figlie erano state allontanate ed inserite in una struttura appena pochi giorni prima), rende le uniche dichiarazioni che potrebbero fornire alcune informazioni sui primi anni di vita di [redacted] e sulla sorella [redacted].

Afferma in quella occasione [redacted] che era giunta in Italia all'inizio della guerra nei Balcani, che aveva superato la frontiera muovendosi in treno proveniente dalla Slovenia, che dalla sua unione con [redacted] erano nate due figlie, [redacted] all'ospedale civile di Esine il 6 luglio 1997 e appunto [redacted], che precisa era *"nata il 5 giugno 2002 nella mia roulotte, nel campo nomadi di Calcinatello, in via Boscone"*.

Dunque, secondo la madre biologica di [redacted], la data ed il luogo di nascita sono diversi da quelli con cui [redacted] è sempre stata identificata; se qui non si procede ad una rettifica delle generalità, oltre che per la problematica credibilità di [redacted], è soprattutto per



PDF Eraser Free

il fatto che questi dati sono ormai elementi costitutivi dell'identità personale della ragazza, che anche attraverso questi è stata conosciuta ed ha vissuto la proiezione sociale della sua identità per tutto l'arco di tempo della sua minore età, da poco conclusa.

... dimostra in quell'occasione di essere a conoscenza del fatto che le figlie erano state allontanate e collocate "in un istituto per minori a Brescia" mentre il marito aveva continuato a vivere nel campo di Calcinatello, nel comune di Calcinato. Come precisato in premessa, il comune di Calcinato, interpellato in proposito, ha escluso che sia stata lì registrata la nascita di ...

Del resto il racconto della madre biologica della ragazza acquista una sua plausibilità se solo si considera che, differentemente dalla sorella ..., non sarebbe stata partorita in ospedale ma nelle roulotte del campo dove il nucleo familiare si trovava;

... era già conosciuta e sarà poi indagata per il reato di impiego dei minori nell'accattonaggio, in questo contesto è plausibile che, temendo che la figlia le fosse allontanata subito dopo il parto, abbia omesso appunto di dichiararne la nascita.

Del resto, dinanzi al Tribunale per i minorenni si è svolto un procedimento proprio finalizzato a dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della donna ed il fatto che, anche a breve distanza di tempo dalla nascita, non sia stato possibile neppure allora reperire il relativo atto di nascita avvalora appunto la tesi sull'omessa registrazione della nascita della ragazza.

Se è questa l'unica ricostruzione della vicenda personale compatibile con gli esiti delle ricerche ripetutamente effettuate, anche nel corso di questo giudizio, allora occorre muovere dalla considerazione che ... si trova effettivamente nella condizione prevista dall'art. 1 co.2 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 secondo il quale:

"E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza"

La *ratio* della disposizione è quello di assicurare l'attribuzione della cittadinanza a quanti non siano stati riconosciuti alla nascita da almeno un genitore – il termine "*ignoti*" comprende anche l'eventualità che i genitori biologici siano conosciuti, perché non hanno inteso avvalersi dell'anonimato, ma comunque non abbiano effettuato il riconoscimento - ed in questo caso il presupposto di fatto richiamato dalla disposizione risulta essersi pienamente avverato in quanto in questa vicenda risulta addirittura omessa la dichiarazione di nascita.

In ogni caso, quando pure non fosse stata occultata la nascita, come nel caso più comune di parto in ospedale, l'esito sarebbe stato comunque quello presupposto dall'art.1 co.2 della legge n. 91 del 1992 se alla dichiarazione di nascita non avesse fatto seguito il riconoscimento del genitore (si tratta dell'eventualità considerata dal co. 2 dell'art. 11 della legge 4 maggio 1983 n.184 in combinato disposto con l'art. 254 c.c.), perché in assenza di riconoscimento diviene comunque impossibile l'attribuzione della cittadinanza *iure sanguinis*, ipoteticamente consentita nel caso in questione dall'art. 3 della legge sulla cittadinanza della Repubblica di Macedonia del 13 novembre 1992 che tra le ipotesi di acquisizione menziona appunto quella "*per origine*", ma di fatto impedita dalla decisione dei genitori di non effettuare il riconoscimento della figlia.



PDF Eraser Free

Né queste conclusioni possono essere considerate contraddittorie con gli esiti del procedimento civile svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni dal momento che, dall'acquisizione degli atti raccolti in quel giudizio, non sono comunque emersi elementi tali da far ritenere sussistente né la registrazione della nascita di _____ né il riconoscimento da parte almeno di uno dei genitori biologici.

Per queste ragioni dunque merita accoglimento la domanda proposta in via principale in ricorso.

La peculiarità della vicenda, per altro meglio comprensibile solo ad esito degli approfondimenti istruttori effettuati in corso di giudizio, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

p.q.m.

Visti gli art. 4 co.2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e l'art. 702 ter co. 5 c.p.c.

Dichiara il diritto di _____, nata a Esine (BS) il giorno _____, ad acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 co.2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

Ordina all'amministrazione resistente di porre in essere gli atti conseguenti;

Spese compensate

Così deciso in Brescia il 20 novembre 2021

Il Giudice
dott. Claudio Cottatellucci

Il presente atto è stato redatto in formato elettronico e depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 34, comma 1 e 9, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e 14 d.m. 30 aprile 2014

